



PROVINCIA  
DI LODI

## Dipartimento Tutela Ambientale

---

U.O. Aria - Energia - A.U.A.

Determinazione n° REGDE / 544 / 2015

Lodi 30-06-2015

(Tutela Ambientale - 111 - 2015)

**OGGETTO: SAN NABORE COOPERATIVA SOCIALE – SEDE LEGALE E INSEDIAMENTO  
PRODUTTIVO IN COMUNE DI OSSAGO LODIGIANO (LO), S.P. 107, 104 – LOC. CEPPEDA.  
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL DPR 13/03/2013, N. 59.**

### IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO II

#### RICHIAMATI:

- il DPR 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto - legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 Aprile 2012, n. 35”;
- la Circolare Regionale n. 19 del 05.08.2013 “Primi indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale”;
- la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 7 novembre 2013, prot. n. 0049801 “Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59”;
- la DGR n. 1840 del 16 maggio 2014 “Indirizzi regionali in merito all’applicazione del regolamento inerente l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)”;

#### VISTE:

- la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (ID PRATICA AUA25292) relativamente alla richiesta di autorizzazione per le operazioni di recupero rifiuti di cui agli artt. 214-216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dalla SAN NABORE COOPERATIVA SOCIALE con sede legale e insediamento produttivo in Comune di Ossago Lodigiano (LO), S.P. 107, 104 – Loc. Ceppeda;
- la nota assunta agli atti con prot. prov. 3894 del 11.11.2014, con la quale il SUAP ha provveduto a dichiarare formalmente non corretta la pratica presentata dalla Cooperativa, poiché il richiedente non ha compilato correttamente la domanda, non dichiarando di essere già in possesso dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue n. 50/2013.
- la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (ID PRATICA AUA25698) presentata in data 13.11.2014 allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Lodi dalla SAN NABORE COOPERATIVA SOCIALE con sede legale e insediamento produttivo in Comune di Ossago Lodigiano (LO), S.P. 107, 104 – Loc. Ceppeda;
- la nota, acquisita in atti con prot. prov. 34971 del 20.11.2014, con la quale lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Lodi ha valutato come formalmente corretta la pratica;
- la nota del 18.03.2015, prot. prov. n. 7949, con la quale la Provincia di Lodi, per il tramite del SUAP di Lodi, ha richiesto alla ditta le integrazioni/chiarimenti avanzati dall’Unità Operativa Rifiuti, Attività Estrattive ed A.I.A. con nota del 11.02.2015;
- la documentazione integrativa presentata dalla ditta al SUAP del Comune di Lodi in data 15.04.2015, in data 12.05.2015 e in data 14.05.2015 e da quest’ultimo trasmessa alla Provincia di Lodi in data 21.04.2015 (prot. prov. 11388) e in data 15.05.2015 (prot. prov. 13695 del

18.05.2015);

- la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, presentata dalla San Nabore Cooperativa Sociale in data 09.06.2015 (prot. prov. 15467 del 10.06.2015), con la quale la stessa dichiara di avere la piena disponibilità dell'area interessata fino al 2023 in base al contratto di locazione con la Casa dell'Accoglienza "Don Luigi Savarè";
- la comunicazione attestante la presenza/assenza di vincoli rilasciata dal Comune di Ossago Lodigiano in data 13.04.2015 (prot. prov. 10620 e 10636 del 14.04.2015);

RILEVATO che l'istanza è volta a ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per i seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 lettere a) e g) del DPR 59/2013:

- autorizzazione allo scarico delle acque reflue decendenti dall'insediamento, cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- comunicazione di esercizio attività di recupero rifiuti non pericolosi, ai sensi degli art. 214-216, del D.Lgs 152/2006.

RILEVATO che la ditta risulta in possesso delle seguenti autorizzazioni/comunicazioni:

- autorizzazione allo scarico sul suolo mediante sub-irrigazione delle acque reflue domestiche, rilasciata dalla Provincia di Lodi con Determinazione Dirigenziale REGDE/50/2013 del 21.01.2013;

DATO ATTO che, in merito all'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006, la ditta ha dichiarato l'invarianza delle condizioni e dei presupposti alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo;

VISTO l'allegato tecnico predisposto dall'Unità Operativa Rifiuti - Attività Estrattive della Provincia di Lodi, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

VISTO l'allegato tecnico predisposto dall'Unità Operativa AIA – Scarichi - Pozzi della Provincia di Lodi, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

PRESO ATTO che l'istruttoria tecnico – amministrativa condotta dal competente ufficio, in atti con nr 16174 del 16.06.2015 si è conclusa con esito favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico allegato alla presente, di cui costituisce parte integrante;

DATO ATTO che il DPR 59/2013 art. 3 comma 6 stabilisce che l'autorizzazione unica ambientale ha una durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio e che, ai sensi dell'art, 5 c. 1 del DPR 59/2013, la domanda di rinnovo dovrà essere presentata al SUAP competente almeno sei prima della scadenza;

VISTI:

- il D. Lgs. 3/4/2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", che alla Parte Terza detta "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- il Regolamento Regionale n. 3/2006 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- il Regolamento Regionale n. 4/2006 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'Art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- la D.G.R. 29 marzo 2006 n. 8/2244 "Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque ai sensi dell'art. 44 del d.lgs 152/99 e dell'art. 55 c. 19 della l.r. 26/2003";
- la D.G.R. 20 gennaio 2010 n. 8/11045 "Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Autorità d'ambito";
- il D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (12G0013)";
- il "Regolamento per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria dell'Ambito Territoriale Ottimale di Lodi" approvato con Del. Ass. AATO n. 10/2010;
- gli artt. 214 e 216 del D. Lgs. 3/4/2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D.M. 05.02.1998 e s.m.i. "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22", modificato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 05.04.2006 n. 186 "Rifiuti non pericolosi

sottoposti a procedure semplificate di recupero – D.M. 05.02.1998”

– la Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/8882 del 24.04.2002 “*Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche e integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale*”;

– la Deliberazione di Giunta Regionale n. 19461 del 19.11.2004 “*Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle Delib.G.R. n. 6/45274 del 1999, Delib.G.R. n. 6/48055 del 2000 e Delib.G.R. n. 7/5964 del 2001*”

EVIDENZIATO che ai sensi della L.R. 14/8/1999, n. 16 “Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA”, l'ARPA esercita attività di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente, dandone comunicazione alle stesse per l'assunzione dei provvedimenti di competenza

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Provincia di Lodi n. REGDP/01/2015 del 07/01/2015 con il quale si attribuisce l'incarico dirigenziale di direzione del Dipartimento II Tutela Ambientale alla dott.ssa Maria Rita Nanni;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la scrivente Amministrazione;

ATTESTATA sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa;

#### **DETERMINA**

Sulla base delle premesse, che si intendono qui integralmente riportate:

1. di adottare, ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59, l'Autorizzazione Unica Ambientale per la SAN NABORE COOPERATIVA SOCIALE con sede legale e insediamento produttivo in Comune di Ossago Lodigiano (LO), S.P. 107, 104 – Loc. Ceppeda, riguardante i seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) e g) del DPR 59/2013:

– autorizzazione allo scarico delle acque reflue decadenti dall'insediamento, cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'“*Allegato Tecnico Scarichi*” allegato alla presente, di cui costituisce parte integrante;

– comunicazione di esercizio attività di recupero rifiuti non pericolosi, ai sensi degli art. 214 -216, del D.Lgs 152/2006 alle condizioni e alle prescrizioni di cui all'Allegato Tecnico “*Operazioni recupero rifiuti*” che costituisce parte integrante del presente provvedimento

2. di prescrivere alla SAN NABORE COOPERATIVA SOCIALE la compilazione di apposito Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) per ogni punto di presa (cassonetto stradale);

3. di disporre che, entro 90 giorni dalla data di assunzione dell'AUA, dovrà essere presentata garanzia finanziaria dell'importo complessivo di € 21.194,40, così come disposto dalla D.g.r. n. 7/19641 del 19.11.2004, e calcolato sulla base della documentazione trasmessa secondo lo schema sotto riportato:

<b>Tipologia secondo D.M. 05/02/98</b>	<b>Operazioni di recupero</b>	<b>Quantità massima annua</b>	<b>Importo</b>
8.9	R 13	(mc) 120	€ 21.194,40

La garanzia finanziaria, da redigere su carta intestata dell'agenzia di credito/società di assicurazione, dovrà decorrere dalla data di assunzione dell'AUA e dovrà avere durata pari a 15 anni più uno (16 anni). La mancata presentazione della garanzia finanziaria all'Autorità Competente entro i termini di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla D.g.r. n. 7/19641 del

19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, dell'autorizzazione;

4. di stabilire che l'inizio dell'attività autorizzata con il presente provvedimento è subordinata:
  - alla formale notifica dell'accettazione da parte della Provincia di Lodi, della sopraindicata garanzia finanziaria;
  - al pagamento del diritto annuale di iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti ex artt. 214 - 216 del D.Lgs. 152/06, secondo i criteri fissati dall'art. 1 del D.M. 350/98
5. di far presente che, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno devono essere versati a favore della Provincia di Lodi i diritti di iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti ex artt. 214 - 216 del D.Lgs. 152/06, secondo i criteri fissati dall'art. 1 del D.M. 350/98. L'attestazione di avvenuto versamento dovrà essere trasmessa alla Provincia di Lodi, a dimostrazione dell'avvenuto versamento;
6. di stabilire che, al fine del mantenimento dei requisiti per l'iscrizione al Registro Provinciale prima della scadenza del contratto d'affitto, la ditta dovrà presentare la documentazione attestante la disponibilità dell'area entro il 31.12.2022;
7. di far presente alla SAN NABORE COOPERATIVA SOCIALE che in caso di rinnovo o aggiornamento del presente atto la relativa istanza dovrà essere formulata rispettando le indicazioni contenute nel DPR 13 marzo 2013, n. 59;
8. di stabilire che eventuali variazioni della titolarità o cessazione dell'attività dell'impianto, debbano essere comunicate per il tramite del SUAP competente, alla Provincia di Lodi, al Comune competente, all'A.R.P.A. della Lombardia - Dipartimento di Lodi, all'A.S.L. della Provincia di Lodi;
9. di dare atto che, in caso di inosservanza della prescrizioni contenute del presente atto, l'autorità competente potrà procedere, ai sensi dell'art. 130 (autorizzazione allo scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e a seconda dei casi:
  - alla diffida;
  - alla diffida con contestuale sospensione dell'attività;
  - alla revoca dell'autorizzazione con chiusura dell'impianto;
10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D.Lgs. 152/06, qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di recupero, verrà disposto, con provvedimento motivato il divieto di inizio, ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a confermare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
11. di stabilire che l'attività di vigilanza e di controllo delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei relativi allegati tecnici saranno svolte dalle Autorità competenti;
12. di stabilire che, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del DPR 13 marzo 2013, n 59, la presente autorizzazione unica ambientale ha una durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP che dovrà essere comunicato anche alla Provincia di Lodi per la verifica della decorrenza degli effetti dell'atto, e che la domanda di rinnovo dovrà essere presentata al SUAP competente almeno sei prima della scadenza ai sensi dell'art. 5 c. 1 del DPR 13 marzo 2013, n 59;
13. di disporre che copia conforme del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Lodi per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla SAN NABORE COOPERATIVA SOCIALE e per la relativa pubblicazione all'Albo pretorio comunale;
14. di chiedere allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Lodi di trasmettere copia conforme anche ad A.R.P.A. della Lombardia - Dipartimento di Lodi, all'ASL della Provincia di Lodi e al Comune di Ossago Lodigiano;
15. di disporre la pubblicazione sull'Albo informatico del seguente allegato:
  - SAN NABORE COOPERATIVA SOCIALE - Allegato tecnico scarichi;
  - SAN NABORE COOPERATIVA SOCIALE - Allegato Tecnico operazioni recupero rifiuti

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60

giorni dalla data della sua notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

IL DIRIGENTE: Maria Rita Nanni

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, 82)